

CATTEDRA DI DIRITTO COSTITUZIONALE

PROF. G. AZZARITI

Seminari a.a. 2023/2024

Materiali di lettura del seminario del 24 aprile 2024

"Immunità o privilegi?"

Serena Buccino

LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

Art. 1

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale. ((1))

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. ((1))

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 24/1/2004 ediz.str.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in

flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

Art. 6

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. ((2))

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. ((2))

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.390 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.



Comunicato del 20 luglio 2023

ACCOLTO IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATO DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM NEL “CASO FERRI”

La deliberazione in data 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati ha negato alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni che hanno coinvolto l'on. Cosimo Maria Ferri, magistrato fuori ruolo per mandato parlamentare, è stata annullata, perché ritenuta in contrasto con l'art. 68, terzo comma, della Costituzione.

All'origine del conflitto, deciso con la [sentenza n. 157](#) del 2023 (red. Stefano Petitti), vi era la richiesta di autorizzazione della Sezione disciplinare del CSM all'utilizzo di intercettazioni acquisite nell'ambito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a carico di altri.

La Corte costituzionale ha stabilito che l'utilizzo delle intercettazioni non richiedesse, come invece sostenuto dalla Camera dei deputati, l'autorizzazione preventiva a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, non risultando che l'attività di indagine “fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'on. Ferri”.

Per il fatto di aver negato l'autorizzazione sul presupposto dell'assenza di un'autorizzazione preventiva, in realtà non necessaria, senza invece pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione successiva a norma dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, la Camera dei deputati ha quindi “esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti”.

La Corte ha stabilito pertanto che “la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata”.

Roma, 20 luglio 2023



Comunicato del 27 luglio 2023

E-MAIL E WHATSAPP SONO CORRISPONDENZA: ACCOLTO IL CONFLITTO PROPOSTO DAL SENATO NEL “CASO RENZI”

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del sen. Renzi in violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Con sentenza [n.170](#) del 2023 (red. Franco Modugno), la Corte ha dichiarato che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Tali messaggi sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce, come invece sostenuto dalla Procura, con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Gli organi investigativi - ha precisato la Corte - sono abilitati a disporre il sequestro di "contenitori" di dati informatici appartenenti a terzi, quali smartphone, computer o tablet: ma quando riscontrino la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poterli coinvolgere nel sequestro. Ciò a prescindere da ogni valutazione circa il carattere "occasionale" o "mirato" dell'acquisizione dei messaggi stessi.

La Corte non ha invece accolto il ricorso nella parte in cui veniva contestata l'acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell'estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d'Italia.

Roma, 27 luglio 2023



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 dicembre 2023

ACCOLTO IL RICORSO DEL SENATO RELATIVO ALLE INTERCETTAZIONI DISPOSTE E UTILIZZATE NEL “CASO ESPOSITO”

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale, in relazione all’attività di intercettazione che ha coinvolto, nell’ambito di plurime indagini, Stefano Esposito, Senatore nella XVII legislatura.

Con la sentenza [n. 227](#) del 2023, depositata oggi (red. Stefano Petitti), è stato dichiarato che non spettava alle autorità giudiziarie che hanno sottoposto ad indagine e, successivamente, rinviato a giudizio Stefano Esposito, disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato, ma in realtà univocamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare, senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione al Senato della Repubblica.

Secondo la sentenza, il carattere “mirato” dell’attività di indagine deve essere ricavato dalla «decisiva circostanza» per cui, nei confronti del parlamentare, emergono «specifici indizi di reità che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi».

In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che indici quali l’abitudine dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato, il numero delle conversazioni e la loro prevedibilità, nonché la loro proiezione nel tempo, possono non essere da soli sufficienti a qualificare il parlamentare come bersaglio effettivo delle indagini. Ad assumere un peso determinante in tal senso è, piuttosto, l’effettivo e sostanziale coinvolgimento del parlamentare

tra gli obiettivi delle indagini. Laddove, infatti, tale coinvolgimento del parlamentare «si traduca – indipendentemente dall’acquisizione dello *status* di indagato – in indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale», esso contrassegna la correlata attività di intercettazione come rivolta ad accedere alla sua sfera di comunicazioni e, pertanto, bisognosa dell’autorizzazione preventiva *ex art.* 4 della legge n. 140 del 2003.

Nel caso che ha dato origine al conflitto, la Corte ha ritenuto che tale effettivo e sostanziale coinvolgimento dell’allora senatore Esposito emerga chiaramente a partire dal 3 agosto 2015, data nella quale il contenuto delle conversazioni intercettate viene per la prima volta fatto oggetto di «spunti investigativi meritevoli di approfondimento». All’avvenuto mutamento degli obiettivi dell’attività di indagine, convalidato anche da provvedimenti adottati a seguire e dalla successiva iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati, si riconnette quindi l’illegittimità dell’acquisizione e dell’utilizzo delle intercettazioni successive al 3 agosto 2015 in quanto avvenuti senza che sia mai stata richiesta, dall’autorità giudiziaria procedente, l’autorizzazione preventiva prescritta dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003.

Le intercettazioni disposte ed effettuate prima del 3 agosto 2015 sono invece da qualificarsi come “occasional”, con la conseguenza che non potevano essere utilizzate nei confronti di Stefano Esposito senza l’autorizzazione successiva richiesta dall’art. 6, comma 2, della medesima legge.

In applicazione del diverso principio affermato dalla Corte nella sentenza n. 170 del 2023, è stata altresì accertata l’illegittimità dell’acquisizione agli atti di indagine, in data 19 marzo 2018, dei messaggi *WhatsApp*, indirizzati a (o provenienti da) Stefano Esposito allorquando egli ricopriva ancora il mandato parlamentare, estratti dalla copia forense delle comunicazioni contenute nel dispositivo di telefonia mobile di altro indagato: messaggi per i quali sarebbe stata necessaria, ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost. e dell’art. 4 della menzionata legge 140/2003, una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, costituendo essi corrispondenza, il cui sequestro nei confronti di un parlamentare è, appunto, condizionato alla previa autorizzazione.

Per effetto dell'accoglimento del conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei termini indicati, la Corte costituzionale ha annullato, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.

Roma, 28 dicembre 2023

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.4698224/06-4698306